

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto -nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)

Omessa indicazione di più elementi attinenti alla "vocatio in ius" -Conseguenze - Nullità dell'atto - Proposizione dell'appello - Sanatoria della nullità -Configurabilità - Fattispecie.

L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)

Riferimenti normativi: <u>Cod Proc Civ art 156</u>, <u>Cod Proc Civ art 163 1</u>, Cod Proc Civ art 164

PROCEDIMENTO CIVILE

DOMANDA GIUDIZIALE

CITAZIONE

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1